Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(9000)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 agosto 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1964
registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 160

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 519:

INFANTE Lorenzo, da Aversa, sergente maggiore.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47, foglio n. 53, Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagina 1271:

CANNATA Pericle, da Modica (Siracusa), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73-76, pagine 4120, 4243:

MARTINELLI Edoardo, da Albareto d'Adige (Verona), soldato.

PELLICCIANTE Alessandro, da Terni, tenente.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5756:

CIALOTTI Silvio, da Saludecio (Forlì), sergente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2712:

TOMACIELLO Nunzio, da Benevento, guardia di finanza.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5133:

PUDDU Pietro, da Ulassai (Cagliari), caporale.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6570:

CIALOTTI Silvio, da Saludecio (Forlì), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7183:

VARVARO Paolo, da Palermo, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1255:

DESERTI Faustino, da Bologna, tenente.
ROBAZZA Giulio, da Montebelluna (Treviso), caporale

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(8679)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. **1025**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

« Patologia ostetrica e ginecologica;
Medicina sociale ».

Art. 106. — Nei vari corsi di laurea in Ingegneria vengono apportate le seguenti modificazioni:

Laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica):

Nel gruppo II (materie a scelta dello studente) l'insegnamento di « Estrazione e trasporto degli idrocarburi » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di Tecnica dei sondaggi ».

Laurea in Ingegneria meccanica:

E' aggiunto il seguente nuovo gruppo a scelta dello studente:

(*c*) - Gruppo X:
« Preparazione dei metalli;
Siderurgia e metallurgia ».

Laurea in Ingegneria elettrotecnica:

Nel gruppo III (materie a scelta dello studente) l'insegnamento semestrale di « Impianti speciali idraulici » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Impianti idroelettrici » (semestrale).

Laurea in Ingegneria chimica:

Nel gruppo II (materie a scelta dello studente) l'insegnamento di « Metallurgia e metallografia » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Siderurgia e metallografia ». Sono, inoltre, aggiunti i seguenti nuovi gruppi a scelta dello studente:

(*c*) - Gruppo III:
« Elettrochimica industriale;
Materiali delle industrie elettriche ed elettrochimiche ».

(*c*) - Gruppo IV:
« Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
Industria del petrolio e petrolchimica ».

Laurea in Ingegneria mineraria:

L'insegnamento di « Petrografia » (*b*) da annuale passa a semestrale.

L'insegnamento di « Estrazione e trasporto degli idrocarburi (*b*) è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Tecnica dei sondaggi » (*b*).

E' aggiunto l'insegnamento di « Disegno II ».

Nel gruppo I (materie a scelta dello studente) l'insegnamento di « Tecnologie minerarie » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Preparazione dei minerali ».

E', inoltre, aggiunto il seguente nuovo gruppo a scelta dello studente:

(*c*) - Gruppo III:
« Produzione e trasporto degli idrocarburi:
Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi ».

Laurea in Ingegneria elettronica:

L'insegnamento di « Tecnologie elettriche » (semestrale) è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Tecnologie elettroniche » (annuale).

Nel gruppo I (materie a scelta dello studente) l'insegnamento di « Comunicazioni elettriche su filo » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Tecnica delle comunicazioni elettroniche ».

Laurea in Ingegneria nucleare:

Gli insegnamenti di « Complementi di matematiche », « Elettronica », « Misure elettriche » ed « Economia ed

organizzazione aziendale » sul piano della Facoltà (*b*) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: « Idraulica », « Calcolo elettronico » e « Tecnologia dei materiali nucleari ».

I gruppi I e II (materie a scelta dello studente) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

(*c*) - Gruppo I:
« Tecnologie meccaniche;
Costruzioni di macchine ».

(*c*) - Gruppo II:
« Elettronica nucleare II;
Macchine ed impianti elettrici ».

Art. 121. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
« Scienza e tecnica della fecondazione artificiale;
Patologia aviare ».

Art. 221. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria sono aggiunti quelli di:
« Tecnica dei sondaggi » e di « Preparazione dei minerali » e sono soppressi quelli di « Estrazione e trasporto degli idrocarburi » e di « Tecnologie minerarie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 161 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1964, n. 1026.

Pareggiamento delle Scuole di organo e composizione organistica, clarinetto, tromba e trombone presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », di Foggia in data 29 gennaio 1962;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della V Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 le Scuole di clarinetto, organo e composizione organistica, tromba e trombone presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », di Foggia, sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 162 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. 1027.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
20) Ortognatodenzia.

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: « Paleobotanica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1964

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 146 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. 1028.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

20) Diritto dell'economia;
21) Dottrina generale del processo;
22) Diritto tributario.

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

11) Urologia;
12) Gerontologia.

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

16) Chimica organica applicata;
17) Chimica delle sostanze coloranti;
18) Spettrochimica;
19) Chimica macromolecolare.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

15) Chimica inorganica applicata;
16) Siderurgia e metallurgia;
17) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.

L'insegnamento complementare di « Spettroscopia » (corso speciale per chimici) cambia denominazione con quello di « Spettroscopia molecolare ».

Art. 51. — Al secondo comma relativo al corso di laurea in Scienze naturali è abrogata la seguente propedeuticità:

« Non potrà sostenere l'esame di " Anatomia comparata " se non avrà superato quello di " Zoologia " ».

Art. 52. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari ed inoltre lo studente deve aver sostenuto una prova pratica davanti ad una sottocommissione di tre membri, nominata dal preside della Commissione di laurea, la quale ne riferisce alla Commissione di laurea.

Art. 53. — Al terzo comma relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogata la seguente propedeuticità:

« Non potrà sostenere l'esame di " Anatomia comparata " se non avrà superato quello di " Zoologia " ».

Art. 58, relativo al corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea in Chimica il candidato deve sostenere, inoltre, prima della prova orale, una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa. Per tale prova una sottocommissione, nominata dal preside, formata da tre membri della Commissione di laurea e presieduta dal professore di Chimica generale, verifica preliminarmente l'esito della prova pratica, e ne riferisce alla Commissione di laurea.

Il terzo comma è abrogato.

Dopo l'art. 188 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia

Art. 189. — La Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia conferisce il diploma di specialista in Ortopedia e traumatologia.

Art. 190. — La Scuola ha sede presso la Clinica ortopedica della Università.

Art. 191. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 192. — La Scuola ha la durata di tre anni e vi sono 10 (dieci) posti disponibili per ogni anno.

Art. 193. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica (biennale);
2) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
3) Semeiotica clinica ortopedica e traumatologica;
4) Pediatria ortopedica.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica (biennale);
2) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
3) Diagnostica radiologica dell'apparato locomotore;
4) Tecnica degli interventi incruenti e cruenti in Ortopedia e traumatologia;
5) Chirurgia plastica ricostruttiva dell'apparato locomotore e chirurgia della mano.

3° *Anno*:

1) Apparatoterapia ortopedica e traumatologica;
2) Neuropatologia dell'apparato locomotore;
3) Infortunistica;
4) Fisio-chinesiterapia;
5) Elettrodiagnostica ed elettromiografia.

Art. 194. — Durante i tre anni del corso è obbligatorio l'internato in Clinica ortopedica.

L'internato comporta la partecipazione alla attività di reparto, di ambulatorio, di sala gessi, e di sala operatoria della Clinica ortopedica.

Art. 195. — L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

L'allievo del secondo anno per essere ammesso al terzo deve aver superato i due esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 147 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1029**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare dal « Circolo dopolavoro La Penna ENAL », con sede in comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), frazione Penna, tutti i beni immobili posseduti dal Circolo donante in località Penna, ivi compreso il fabbricato oggi esistente sul terreno stesso adibito ad uso di Circolo e sede dell'E.N.A.L., come da atto a rogito notaio Lionello Signorini, in data 12 ottobre 1961 al n. di rep. 16404, fasc. 7470.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1030**.

Autorizzazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ad accettare un donazione.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), viene autorizzato ad accettare in donazione dal comune di Padova, un'area di terreno di mq. 1441,50, in catasto del comune di Padova al mappale n. 101-*b*, foglio 13°, sezione A, da destinare alla costruzione di un edificio per uso del C.O.N.I. stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1964, n. **1031**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo cattedrale di Belluno di due Canonicati semplici.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 21 settembre 1963, con i quali sono stati eretti nel Capitolo cattedrale di Belluno due Canonicati semplici rispettivamente dal titolo di San Lucano V. e dei SS. Ermagora e Fortunato MM.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1032**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Azzano Decimo (Udine).

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di Azzano Decimo (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1033**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Severi », di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Severi » di Gioia Tauro (Reggio Calabria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1034**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Nicola della Flue, nel comune di Milano.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 12 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 14 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicola della Flue, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1035.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma Assunta, sita nel comune di Maglie (Lecce).

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma Assunta, sita nel comune di Maglie (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1036.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Oratorio pubblico di San Pietro in Vulpiate, denominato « Santuario del Varallino », del comune di Galliate (Novara).

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Oratorio pubblico di San Pietro in Vulpiate, denominato « Santuario del Varallino », del comune di Galliate (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 25 luglio 1958, n. 22/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Monticchio » che inizia al km. 1,600 della strada provinciale Sermoneta e termina al km. 1,911 della strada provinciale « Murillo » (km. 3,421);

Visto il voto 14 luglio 1964, n. 1280 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Monticchio » che inizia dal km. 1,600 della strada provinciale « Sermoneta » e termina al km. 1,911 della strada provinciale « Murillo » (estesa km. 3,421) in provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Modifiche al decreto ministeriale 19 dicembre 1963, con il quale sono stati stabiliti, per l'anno 1964, speciali regimi di imposizione, una volta tanto, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al proprio decreto 19 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 31 dicembre 1963, con il quale sono stati stabiliti, per l'anno 1964, nei limiti previsti dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del decreto ministeriale 19 dicembre 1963 è sostituito come segue:

« Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti olî lubrificanti, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) *Olî minerali greggi naturali*:

a) voci doganali ex 27.09-C, 27.09-E: olî minerali greggi, naturali, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7,70 per cento;

b) voce doganale 27.09-C: olî minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4 per cento;

2) *Olî leggeri e preparazioni*:

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 7,70 per cento;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20 per cento;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina, 4,20 per cento;

3) *Olî medi e preparazioni*:

a) voce doganale 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 7,70 per cento;

b) voce daganale 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera D, n. 3, della Tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989: 6 per cento;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 7,70 per cento;

4) *Olî pesanti e preparazioni*:

a) voce doganale 27.10-C-I-c: olî da gas: 7,70 per cento;

b) voce doganale 27.10-C-II-c: olî combustibili speciali: 7,70 per cento;

c) voci doganali 27.10-C-II-c: olî combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7,70 per cento;

d) voce doganale 27.10-C-II-c-1: olî combustibili da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4 per cento;

c) voce doganale 27.10-C-III-c-d: olî lubrificanti: 7 per cento;

5) *Vaselina*:

voce doganale 27.12-A-III: vasellina greggia: 7 per cento;

6) *Paraffina*:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4 per cento;

7) *Additivi contenenti olî lubrificanti*:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti olî lubrificanti: 7 per cento;

8) Olî minerali non raffinati provenenti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4 per cento;

Quando i suindicati prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli olî minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli olî anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1 per cento ».

Art. 2.

L'art. 14 del decreto ministeriale 19 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli olî minerali greggi, naturali, per gli olî leggeri e preparazioni, per gli olî medi e preparazioni, per gli olî pesanti e preparazioni, eccezion fatta per gli olî lubrificanti, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli olî minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli olî combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli olî lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma;

d) per gli altri olî lubrificanti, gli additivi contenenti olî lubrificanti e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogramma.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma per gli olî lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogramma per gli altri olî lubrificanti gli additivi contenenti olî lubrificanti e la vaselina greggia, diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogramma.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli olî minerali in prodotti chimici ».

Art. 3.

L'art. 16 del decreto ministeriale 19 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

« Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle dogane, dagli stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi e dai depositi doganali ad altri stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi o ad altri depositi doganali ».

Art. 4.

L'art. 17 del decreto ministeriale 19 dicembre 1963 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olî minerali greggi, naturali, destinati alla lavorazione;

2) olî lubrificanti diversi da quelli bianchi, destinati alla fabbricazione di olî minerali bianchi e per trasformatori;

3) prodotti petroliferi destinati alle lavorazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della lettera *H*) della Tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 989.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° novembre 1964 ed è valido fino al 31 dicembre 1964.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1964
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 390. — BAIOCCHI

(8967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Ragonesi, nato ad Aci Catena (Catania) il 10 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Catania il 19 aprile 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(8389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.394.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8602)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Olivadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.957.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8601)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Martirano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8603)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Marcedusa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8604)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Maida (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.563.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8605)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Casabona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Civitella del Tronto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8589)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.001.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8590)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Pulsano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.458.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8591)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Silvi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8592)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Giulianova (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8593)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronatica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto Presidenziale del 2 agosto 1957, concernente le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, sottufficiale dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dalla idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in s.p.e., nonchè della idoneità generica al voto.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento per il possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5ª Concorsi, Sezione I - Roma, entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda, la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica, Direzione generale personale militare, Divisione 5ª Concorsi, Sezione I - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazione da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale - prova scritta obbligatoria;

storia - prova orale obbligatoria;

geografia - prova orale obbligatoria;

computisteria e ragioneria - prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato - prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze - prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver consentito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto di classificazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi, ed al termine di essa la Comissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo:

b) ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sòpra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coefficiente	5
prova orale di storia	»	3
prova orale di geografia	»	3
prova orale di computisteria e ragioneria	»	5
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	5
prova orale di economia politica e scienza delle Finanze	»	4

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuta dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria Ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria Buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria Sufficiente;

d) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a cinque punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autenticata di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà d nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964
Registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 184

PROGRAMMI DI ESAME

per il concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione

a) Prova scritta obbligatoria: (durata della prova 6 ore) Consiste in un componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale.

b) Prove orali obbligatorie:

storia (durata della prova 15 minuti circa);

geografia (durata della prova 15 minuti circa);

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 30 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) Prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo. (Durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

STORIA

Il primo Stato democratico moderno: gli Stati Uniti d'America - La rivoluzione francese e la formazione della società moderna - Napoleone La dominazione francese in Italia - La restaurazione e la Santa Alleanza. La carboneria e i moti del 1820-1821 e del 1831 - Giuseppe Mazzini ed il suo apostolato per l'unità e la libertà d'Italia. Pio IX e Carlo Alberto: riforme e costituzioni. Le rivoluzioni del 1848. La « Prima guerra dell'indipendenza italiana » - Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e la « Seconda guerra dell'indipendenza » (1859), Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille (1860). La proclamazione del Regno d'Italia (1861) - La « Terza guerra dell'indipendenza italiana » (1866). La liberazione del Veneto. Roma capitale d'Italia (1870) - L'Italia dal 1870 al 1914. La colonia Eritrea. L'impresa Libica. La ascensione economica dell'Italia dal 1870 al 1914 L'Europa alla vigilia della prima guerra mondiale (1914-1918). L'intervento dell'Italia. Vittorio Veneto - Dalla prima alla seconda guerra mondiale - Cronistoria della seconda guerra mondiale.

GEOGRAFIA

La terra - Grandi divisioni della terra.

Nozioni sommarie sui vari Stati. Colonie e domini coloniali.

Cenni fisici e politici sull'Europa.

L'Italia:

L'Italia fisica in particolare: mari, monti, pianure, fiumi, laghi, isole.

Clima, flora e fauna.

L'Italia politica, confini e superficie, popolazione, governo, divisione amministrativa (regioni, provincie, comuni), religione, istruzione.

Prodotti agricoli.

Le industrie: estrattive, elettriche, dei metalli, alimentari, tessili, della pesca. Centri industriali e loro importanza.

Strade ordinarie e ferrovie. Marina mercantile. Navigazione aerea. Navigazione interna.

Commercio estero. Dati sommari relativi all'importazione e alla esportazione.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistemi di misure - Operazione sui numeri decimali e sui numeri complessi - Calcoli di riduzione - Applicazione con speciale riguardo ai cacoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli nobili - Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili, elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice - sconto commerciale e razionale - principali procedimenti usati nella pratica, prontuario.

Cambiali, assegno, vaglia - cenni pratici: compilazione delle varie specie di documenti - distinta di sconto.

Cambio - generalità - quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo Lettura ed interpretazione dei listini: operazioni cambio diretto e indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti - nozioni e forma - varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria - norme usuali sulle valute - nozioni di « conto mio » e di conto « suo » - conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati - principali specie: modo di quotazioni dei titoli - usi principali delle borse italiane - Listini - principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Nozioni di azienda - generalità sulla organizzazione ed amministrazione delle aziende - cenni sul capitale.

Inventario - varie specie e forme.

Scritture contabili - libri obbligatori e facoltativi - generalità sui conti.

Il metodo della partita doppia - apertura dei conti - rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilancio di verificazione - chiusura dei conti e scritture rettificative.

Il giornale mastro.

La partita semplice.

Bilanci - loro formazione - le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato - i beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare

nozioni sui contratti dello Stato - il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali: il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato: presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato; impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; la ordinazione ed il pagamento; modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese - il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziari dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato, responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Brevi cenni su:

I bisogni - i beni - l'utilità.

I fattori della produzione: il lavoro e il capitale.

L'Organizzazione dell'imprenditore - lo scambio.

Il prezzo: il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di coalizione, in regime di monopolio.

L'interesse, la rendita, il salario.

La moneta: sistemi monetari - la moneta cartacea.

Scienza delle finanze:

Brevi cenni su:

Vita sociale: bisogni pubblici e servizi pubblici.

Le spese pubbliche e le entrate pubbliche.

Le tasse e le imposte: imposte dirette ed imposte indirette.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª - Concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al Distretto militare di . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto (o la scuola) di . nell'anno . .,

di trovarmi nela seguente posizione militare (4) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. . . . lì .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specifiare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di corpo.

(7816)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica, dispensa n. 16 del 15 agosto 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

(8105)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quindici posti di operaio cameriere di 2ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 27 dell'Aeronautica militare del 20 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1964, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 95, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di operaio cameriere nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8103)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quindici posti di operaio conduttore patentato di caldaie a vapore di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 27 dell'Aeronautica militare del 20 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1964, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 94, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di operaio conduttore patentato di caldaie a vapore nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8107)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di operaio infermiere di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 27 dell'Aeronautica militare del 20 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 65, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di operaio infermiere nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8099)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica, dispensa n. 16 del 15 agosto 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sie posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

(8104)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica, dispensa n. 19 del 1° ottobre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

(8106)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste (Circolare 15 ottobre 1964).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio dei laboratori chimici della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, n. 2 (due) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(8562)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1518;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali, relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;
Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Kofler Adalberto è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8279)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Marconcini dott. Lido, è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Genova del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca).

Roma, addì 29 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8281)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Kofler Adalberto è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8278)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Marconcini dott. Lido è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Genova del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8280)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a un posto di ramaio in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 ottobre 1964 il decreto ministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1964, registro n. 24 Finanze, foglio n. 149, che approva la graduatoria del concorso per esami a un posto di ramaio in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1962.

(8276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5740 del 9 dicembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave vacante al 30 novembre 1963;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Baschieri dott. Corrado, vice prefetto.

Componenti:

Lovino dott. Mario, ispettore generale medico;

Vendramini prof. Renzo, docente universitario d'igiene;

Dal Co prof. Carlo, docente in patologia medica;

Lattarulo dott. Antonio, direttore di sezione presso il Ministero dell'interno;

Cosma dott. Eli, ufficiale sanitario di Jesolo.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Pasquale Palombi, consigliere dell'Amministrazione della sanità.

Le prove di esame si svolge anno in Venezia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e del comune di San Donà di Piave.

Venezia, addì 10 ottobre 1964

Il medico provinciale: CANALIS

(8202)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca (Taranto).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6526 del 30 dicembre 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Taranto, dall'Ordine dei medici e dal Comune interessato;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Minitsero della sanità;

Componenti:

Cassano prof. Cataldo, direttore dell'Istituto di patologia medica e metodologia clinica dell'Università di Roma;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Camerino;

Negri dott. Benedetto, direttore di sezione presso la prefettura di Taranto;

Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario del comune di Taranto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Serra Francesco, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e. per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 13 ottobre 1964

(8282) *Il medico provinciale*: CLERICÒ

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 860 del 19 febbraio 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 in provincia di Matera;

Vista la comunicazione effettuata in data 9 ottobre 1964, dal dott. Antonio Guerricchio con la quale il predetto Commissario dichiara di essere impedito a partecipare ai lavori della Commissione predetta fissati per il giorno 12 ottobre 1964 e seguenti per motivi di salute;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del predetto commissario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per il motivo indicato in premessa il dott. Antonio Guerricchio nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 31 novembre 1963, viene definitivamente sostituito col prof. Marzio Perrini, primario medico incaricato dell'Ospedale civile di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale di Matera, all'albo pretorio della Prefettura di Matera e in quello dei Comuni interessati.

Matera, addì 13 ottobre 1964

Il medico provinciale: TANAS

(8371)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.